

INPS  
GESTIONE COMMISSARIALE  
(D.I. 3 ottobre 2014)

INPS - UFF. OO.CC. - **DETERMINAZIONE n. 1 del 24 OTT. 2014**  
INPS - UFF. OO.CC. - ~~FEV. 2014~~ 24 OTT. 2014

Oggetto: Convenzione tra INPS e Ministero dell'Economia e Finanze  
per il sistema di prevenzione del furto di identità.

### **IL COMMISSARIO STRAORDINARIO**

**Visto** il Decreto legislativo n. 479 del 30 giugno 1994 e successive  
modificazioni;

**Visto** il D.P.R. 24 settembre 1997, n. 366;

**Visto** l'art. 7, comma 8, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78  
convertito con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;

**Visti** l'art. 21, comma 1 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201,  
convertito in legge 22 dicembre 2011, n. 214 ed i successivi decreti  
interministeriali di attuazione del 28 marzo 2013, del 5 luglio 2013 e  
del 2 ottobre 2013;

**Vista** la direttiva del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del  
28 dicembre 2011;

**Visto** il Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali,  
adottato, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il 3  
ottobre 2014, con il quale il Prof. Tiziano Treu è stato nominato, con  
i poteri attribuiti al Presidente dell'Istituto nazionale della previdenza  
sociale (INPS), Commissario straordinario dell'Istituto, fino alla  
nomina del nuovo Presidente e, comunque, fino al 30 giugno 2015;

**Visto** l'art. 33, comma 1, lett. d-ter) della legge 7 luglio 2009, n. 88  
"Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti  
dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge  
comunitaria 2008" che ha previsto l'istituzione di un sistema pubblico  
di prevenzione, sul piano amministrativo, delle frodi nel settore del  
credito al consumo con specifico riferimento al fenomeno del c.d.  
"furto di identità";

**Vista** la regolamentazione del previsto sistema di prevenzione dell'inefficienza dal D.lgs. 13 agosto 2010, n. 141, Titolo V-bis, artt. da 30-bis a 30-octies – così come modificato dal D.lgs. 11 aprile 2011, n. 64 e dal D.lgs. 19 settembre 2012, n. 169 e meglio definita dal decreto del Ministero dell'economia e delle finanze n. 95 del 19 maggio 2014 contenente specifiche indicazioni attuative;

**Preso atto** che per "*furto di identità*", ai sensi dell'art. 30 bis del decreto legislativo n. 141/2010, si intende sia l'occultamento totale della propria identità mediante l'utilizzo indebito di dati relativi all'identità e al reddito di un altro soggetto, sia l'occultamento parziale della propria identità mediante l'impiego, in forma combinata di dati relativi alla propria persona e l'utilizzo indebito di dati relativi ad un altro soggetto;

**Preso atto** che la normativa istituisce presso il Ministero dell'economia e delle finanze il sistema pubblico di prevenzione affidato in gestione dallo stesso MEF, titolare dell'Archivio, a Consap S.p.A., società interamente partecipata dal Ministero dell'Economia e delle Finanze;

**Preso atto** che al suddetto sistema partecipano, in qualità di soggetti aderenti Banche nazionali ed estere, intermediatori finanziari, fornitori di servizi di comunicazione elettronica, fornitori di servizi interattivi associati, imprese di assicurazione, gestori di sistemi di informazioni creditizie e le imprese che offrono a Banche ed intermediatori finanziari servizi assimilabili alla prevenzione, sul piano amministrativo, delle frodi;

**Considerato che** il sistema, definito "*Archivio*", serve a verificare la veridicità o meno dei dati forniti dai consumatori agli esercenti il credito al consumo aderenti mediante il loro raffronto con informazioni presenti nelle banche dati detenute dalle Pubbliche Amministrazioni e, per ciò che attiene l'INPS, con i dati riferiti alle posizioni contributive dei lavoratori dipendenti;

**Considerato che** è esclusa la connessione diretta dei soggetti aderenti richiedenti le verifiche alle banche dati contenenti le informazioni oggetto di riscontro;

**Atteso che** l'architettura informatica dell'Archivio è composta da tre moduli funzionali: il primo, definito "*interconnessione di rete*", per la

trattazione delle richieste di verifica inviate dagli aderenti mediante il riscontro con i dati detenuti nelle banche dati degli organismi pubblici e privati; il secondo, denominato "modulo informatico centralizzato" che memorizza in forma anonima i casi in cui è stata evidenziata la non autenticità di una o più categorie di dati presenti nella richiesta; il terzo, denominato "modulo informatico di allerta", che memorizza le informazioni relative alle frodi subite e quelle relative ai casi in cui vi sia rischio di frodi;

**Preso atto** che l'accesso ai vari moduli di cui è composto l'Archivio è disciplinato dal Regolamento emanato con Decreto del Ministero dell'Economia e Finanze n. 95 del 19 maggio 2014;

**Precisato che** ai sensi di quanto disposto dall'art. 30 *quinquies*, 2 comma, del decreto legislativo n. 141/2010, la fruibilità dei dati contenuti degli archivi dell'INPS è a titolo gratuito;

**Preso atto** dell'impegno delle Parti di osservare rigorosamente le procedure e le misure di sicurezza nel trattamento dei dati in tutte le fasi della procedura di richiesta di verifica e di comunicazione dei risultati del riscontro in aderenza a quanto previsto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni ed integrazioni;

**Vista** la relazione predisposta sull'argomento dalla Direzione Generale;


**Su** proposta del Direttore generale

#### **DETERMINA**

di approvare la convenzione tra INPS e Ministero dell'Economia e Finanze per il sistema di prevenzione del furto di identità, secondo lo schema allegato che costituisce parte integrante della presente determinazione.

**IL COMMISSARIO STRAORDINARIO**

Prof. *Tiziano* Treu



## CONVENZIONE

Tra

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE - Dipartimento del Tesoro (di seguito denominato anche "**Ministero**" o "**MEF**") con sede in Roma, via XX Settembre n. 97 - legalmente rappresentato dal Capo della Direzione V del Dipartimento del Tesoro, dott. Giuseppe Maresca.

e

L'ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (di seguito denominato anche "**INPS**") con sede in Roma, via Ciro il Grande n. 21 - codice fiscale 8007870587 - legalmente rappresentato dal Commissario Straordinario

### PREMESSO CHE:

- A.** ai sensi della legge 7 luglio 2009, n. 88, e successive modificazioni, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità Europee - Legge comunitaria 2008, ed in particolare con l'art. 33, comma 1, lett. d-ter), è prevista l'istituzione, nel rispetto della disciplina in materia di tutela della riservatezza dei dati personali, di un sistema pubblico di prevenzione, sul piano amministrativo, delle frodi nel settore del credito al consumo, con specifico riferimento al fenomeno dei furti d'identità;
- B.** il D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 141, Titolo V-bis, artt. da 30-bis a 30-octies - così come modificato dal D.Lgs. 11 aprile 2011, n. 64 e successivamente modificato dal D.Lgs. 19 settembre 2012, n. 169 nonché dal D.L. 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla Legge 9 agosto 2013, n. 98 - (il "**Decreto**") istituisce presso il MEF un sistema pubblico di prevenzione, sul piano amministrativo, delle frodi nel settore del credito al consumo, con specifico riferimento al c.d. "Furto d'identità";
- C.** in ossequio a quanto previsto nell'art. 30-octies del Decreto, con il D.M. n. 95 del 19 maggio 2014, pubblicato nella G.U. del 1 luglio 2014, n. 150, del è stato emanato il decreto di attuazione (il "**Regolamento**") che disciplina le modalità operative per prevenire, sul piano amministrativo, le frodi nel settore del credito al consumo;
- D.** il sistema di prevenzione di cui al punto B. è basato sull'archivio centrale informatizzato (l' "**Archivio**") affidato in gestione dal MEF, quale titolare dell'Archivio, a Consap S.p.A. ai sensi dell'art. 30-ter del Decreto, con convenzione stipulata in data 18 luglio 2013;
- E.** ai sensi dell'art. 30-quater del Decreto, l'Archivio è composto - tra l'altro - da uno strumento informatico denominato "interconnessione di rete", che consente di dare seguito alle richieste di verifica inviate dagli aderenti mediante il riscontro con i dati di cui all'art. 30-quinquies del Decreto, detenuti nelle banche dati degli organismi pubblici e privati;

- F. il sistema di prevenzione di cui al punto B. consente ai soggetti aderenti di verificare l'autenticità dei dati di cui all'art. 30-quinquies, comma 1, del Decreto, mediante raffronto con i dati detenuti da organismi pubblici e privati;
- G. l'art. 30-ter, comma 7-bis, del Decreto ha ampliato l'ambito di operatività del Sistema anche al di fuori del settore del credito al consumo, stabilendo che *"...nell'ambito dello svolgimento della propria specifica attività, gli aderenti possono inviare all'ente gestore richieste di verifica dell'autenticità dei dati contenuti nella documentazione fornita dalle persone fisiche nei casi in cui ritengono utile, sulla base della valutazione degli elementi acquisiti, accertare l'identità delle medesime"*;
- H. ai sensi dell'art. 30-quinquies, comma 2, del Decreto, gli organismi pubblici e privati che detengono i dati di cui al comma 1, lett. a), b) e c), devono renderli disponibili, a titolo gratuito, nelle modalità e nei termini previsti dal Regolamento;
- I. ai sensi dell'art. 7, comma 3, del Regolamento, le modalità relative al collegamento informatico dell'Archivio con le banche dati degli organismi pubblici e privati sono contenute nel documento tecnico allegato al Regolamento stesso;
- J. ai sensi dell'art. 7, comma 4, del Regolamento, le istruzioni tecniche per il funzionamento dell'Archivio sono contenute nel manuale operativo (il **"Manuale Operativo"**) il quale viene pubblicato sul sito internet del MEF;
- K. INPS è titolare e detiene i dati di cui all'art. 30-quinquies del Decreto, organizzati in banca dati;
- L. le Parti, per le finalità di cui sopra, intendono stipulare una convenzione al fine di disciplinare i termini e le modalità del Collegamento Informatico nonché regolamentare i termini e le modalità della verifica della corrispondenza dei dati inviati dai soggetti aderenti con i dati di cui all'art. 30-quinquies del Decreto, contenuti nelle banche dati nella titolarità dell'INPS.
- M. Con determinazione commissariale n..... del ..... è stato approvato il testo della convenzione in argomento.

**TUTTO CIÒ PREMESSO, LE PARTI CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE:**

**Art. 1 – Valore delle premesse e degli allegati**

Le Parti convengono che le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

**Art. 2 – Definizioni**

In aggiunta ai termini ed alle espressioni già definite in altre disposizioni della presente convenzione, i termini e le espressioni di seguito elencati hanno il significato indicato a fianco di ciascuno di essi:

**Archivio**

Architettura informatica centralizzata presso il MEF composta da tre moduli: il primo, "interconnessione di rete", serve per la trattazione delle richieste di verifica e i conseguenti riscontri; il secondo, "modulo

informatico centralizzato" memorizza in forma anonima i casi di non autenticità di una o più categorie di dati; il terzo, "modulo informatico di allerta", memorizza le informazioni relative alle frodi subite e quelle relative ai casi in cui vi sia rischio di frodi.

<b>Aderente</b>	soggetto giuridico, appartenente ad una delle categorie individuate dall'art. 30-ter, comma 5, del Decreto, che partecipa al sistema di prevenzione di cui al punto B delle Premesse.
<b>Banca Dati</b>	indica l'insieme di dati omogenei memorizzati in uno o più archivi informatici, organizzati ed accessibili mediante uno strumento software, di titolarità dell'INPS, descritti al seguente art. 3 e rientranti fra quelli indicati dall'art. 30-quinquies del Decreto.
<b>Codice della Privacy</b>	indica il D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni ed integrazioni.
<b>Collegamento Informatico</b>	indica il collegamento informatico tra l'Archivio e la Banca Dati, ai sensi e secondo le modalità previste nel documento tecnico allegato al Regolamento.
<b>CONSAP</b>	indica Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici S.p.A. con Unico Socio, società designata dal MEF quale ente gestore dell'Archivio ex art. 30-ter del Decreto.
<b>Convenzione</b>	indica il presente atto, i relativi allegati nonché i documenti comunque richiamati nella Convenzione e/o negli allegati.
<b>Dati personali</b>	indica qualunque informazione relativa a persona fisica, identificata o identificabile, anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione, ivi compreso un numero di identificazione personale (art. 4 Codice della Privacy).
<b>Dati Oggetto di Verifica</b>	indica i dati contenuti nelle Richieste di Verifica, dei quali verrà riscontrata l'autenticità tramite l'Archivio.
<b>Livelli di Servizio</b>	Indica i livelli di servizio disciplinati nell'allegato tecnico, relativi al Collegamento Informatico.
<b>Responsabile della</b>	indica il soggetto formalmente preposto alla

<b>Convenzione</b>	gestione dei rapporti e delle comunicazioni tra le Parti per la gestione del documento convenzionale.
<b>Responsabile tecnico</b>	indica il soggetto individuato da ciascuna Parte quale referente tecnico.
<b>Supervisore</b>	soggetto nominato dal MEF e preposto al monitoraggio e controllo dell'utilizzo dei servizi INPS degli aderenti per il tramite dell'Archivio.
<b>Richieste di Verifica</b>	indica le richieste di verifica dei Dati inoltrate all'Archivio, secondo le modalità e i termini di cui all'art. 6.
<b>Riscontro</b>	Risultato positivo o negativo del servizio di Verifica che l'INPS trasmette all'Archivio, secondo le modalità e i termini di cui al seguente art. 6.
<b>Servizio di Assistenza</b>	indica il servizio di assistenza sui sistemi informativi di cui al seguente art. 10.3.
<b>Servizio di Verifica</b>	indica il servizio fornito dall'INPS, consistente nel raffronto dei Dati oggetto di Verifica con quelli contenuti nelle proprie banche dati, secondo le modalità di cui al seguente art. 6, per le finalità e nel rispetto di quanto previsto dal Decreto.
<b>Sistema Informatico di Verifica</b>	indica l'infrastruttura software e/o hardware utilizzata dall'INPS per consentire il Collegamento Informatico e/o erogare il Servizio di Verifica.

### **Art. 3 - Oggetto e finalità della Convenzione**

La convenzione ha per oggetto la costituzione di un "Archivio" centralizzato presso il MEF per la prevenzione amministrativa delle frodi nel credito al consumo perpetrate mediante furto d'identità di cui al Decreto, che funge da portale per le Richieste di verifica e i riscontri effettuati.

L'INPS - secondo i termini e le modalità di cui al successivo art. 5 - consente il Collegamento Informatico alle banche dati contenenti le posizioni contributive dei lavoratori dipendenti, come meglio definiti nell'allegato tecnico, limitatamente al Servizio di Verifica e con le riserve di cui all'Appendice 1 dell'allegato tecnico.

### **Art. 4 - Decorrenza e durata**

**4.1.** La Convenzione entrerà in vigore contestualmente alla sua sottoscrizione.

- 4.2.** La durata della Convenzione viene stabilita in anni cinque (5).
- 4.3.** La Convenzione potrà essere rinnovata per un periodo pari a quello stabilito nel punto precedente, con comunicazione da inviarsi entro 15 (quindici) giorni dalla data di scadenza, con le modalità previste dal successivo art. 13.

**Art. 5 – Collegamento Informatico**

L'INPS fornirà il Collegamento Informatico secondo i termini e le modalità di cui all'allegato tecnico.

**Art. 6 – Servizio di Verifica**

- 6.1.** L'INPS provvederà con proprie risorse e secondo termini e modalità di cui all'allegato tecnico, a verificare la corrispondenza dei Dati Oggetto di Verifica con la Banca Dati e conseguentemente trasmettere all'Archivio i relativi Riscontri.
- 6.2.** La trasmissione delle Richieste di Verifica e dei Dati oggetto della stessa avverrà, per il tramite dell'Archivio, secondo i termini e le modalità di cui all'allegato tecnico.
- 6.3.** I Riscontri verranno trasmessi all'Archivio secondo i termini e le modalità di cui all'allegato tecnico.

**Art. 7 – Livelli di servizio**

L'INPS dovrà assicurare per la durata della Convenzione la funzionalità del Collegamento Informatico e del Servizio di Verifica secondo livelli di servizio così come definiti nell'allegato tecnico.

**Art. 8 – Oneri**

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 30-quinquies del Decreto, i dati di cui al precedente art. 3 vengono resi disponibili dall'INPS a titolo gratuito, fatte salve le correzioni del software e l'adeguamento dell'hardware richieste dal MEF per l'ottimizzazione del servizio eccedenti i livelli di servizio descritti nell'allegato tecnico.

In tal caso, nei limiti della fattibilità tecnica degli interventi richiesti, gli oneri saranno posti a carico del richiedente.

**Art. 9 – Adempimenti del MEF**

- 9.1.** Il MEF si impegna a consentire l'accesso all'Archivio ed al Servizio di Verifica esclusivamente agli aderenti abilitati.
- 9.2.** Il MEF si impegna altresì a comunicare all'INPS:
- (i) ogni evento che ha riflesso sulla sicurezza dei propri sistemi di autenticazione qualora tali eventi abbiano impatto sui sistemi di sicurezza dell'INPS e/o sui dati di cui questo è titolare, secondo i termini e le modalità indicate nell'allegato tecnico;
  - (ii) ogni modificazione tecnica dei propri sistemi che comporti l'impossibilità di garantire l'applicazione delle regole sopra riportate e/o la loro perdita di efficacia.
- 9.3** Il MEF si impegna inoltre a fornire su richiesta dell'INPS, il codice identificativo delle richieste di verifica effettuate dagli aderenti.

**Art. 10 – Adempimenti dell'INPS**

- 10.1.** L'INPS mette a disposizione i dati così come risultano al momento della Richiesta di Verifica non assumendo alcuna responsabilità per



variazioni o rettifiche, aventi efficacia retroattiva, che intervengano successivamente.

**10.2** L'INPS si impegna ad approntare e gestire il Sistema Informatico necessario a consentire il Collegamento e l'erogazione del Servizio di Verifica secondo l'orario di servizio indicato nell'allegato tecnico. A tal fine, l'INPS si impegna a:

- (i) consentire la regolare erogazione del Servizio di Verifica;
- (ii) fornire il supporto tecnico necessario per consentire e mantenere una piena compatibilità, interoperabilità, interfacciamento e interconnessione tra l'Archivio e il Sistema Informatico di Verifica;
- (iii) correggere il software del Sistema Informatico di Verifica, mediante attività diagnostica e/o correttiva, al fine di garantire i livelli di servizio descritti dell'allegato tecnico;
- (iv) adeguare e/o sostituire l'hardware del Sistema Informatico di Verifica, al fine di garantire i livelli di servizio descritti dell'allegato tecnico;

**10.3.** L'INPS si impegna, altresì, a:

- (i) assicurare un'adeguata assistenza e manutenzione del Collegamento Informatico e del Sistema Informatico di Verifica, nonché risolvere le eventuali problematiche nel minor tempo possibile. A tal fine, l'INPS mette a disposizione del MEF un punto di contatto attivo nell'orario indicato nell'allegato tecnico, per la ricezione di segnalazioni relative a qualsiasi problematica (il "**Servizio di Assistenza**");
- (ii) informare, nei termini e con le modalità di cui all'allegato tecnico, sui tempi previsti di interruzione programmata e ripristino del Servizio di Verifica.

**10.4.** L'INPS si impegna, infine, a comunicare al MEF:

- (i) ogni evento che ha riflesso sulla sicurezza del proprio sistema di autenticazione qualora tali eventi abbiano impatto sui sistemi del MEF, secondo i termini e le modalità indicate nell'allegato tecnico;
- (ii) ogni modificazione tecnica dei propri sistemi che comporti l'impossibilità di garantire l'applicazione delle regole sopra riportate.

#### **Art. 11 Misure di sicurezza per il trattamento dei dati**

**11.1.** Le *Parti* si vincolano, per quanto di rispettiva competenza, alla scrupolosa osservanza delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in particolare per quanto concerne la sicurezza dei dati, gli adempimenti e la responsabilità nei confronti degli interessati, dei terzi e dell'Autorità del Garante per la protezione dei dati personali.

**11.2.** Ai sensi dell'articolo 11 del citato decreto legislativo, i dati trattati in applicazione della presente *Convenzione* dovranno essere pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità perseguite come precisato negli artt. 2 e 3 del Decreto del Ministro dell'Economia e Finanze del 19 maggio 2014, num. 95, pubblicato nella G.U. del 1 luglio 2014, n. 150.

**11.3.** Il MEF, una volta acquisiti i dati personali in attuazione della presente convenzione, assume la qualità di autonomo titolare del

trattamento, ai sensi e per gli effetti del D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196; in particolare assicura che i dati personali trattati in applicazione della presente convenzione siano utilizzati per fini non diversi da quelli previsti dalle disposizioni normative vigenti e limitatamente ai trattamenti strettamente connessi agli scopi di cui alla presente convenzione come precisato negli artt. 2 e 3 del Decreto del Ministro dell'Economia e Finanze del 19 maggio 2014, 95, pubblicato nella G.U. del 1 luglio 2014, n. 150.

- 11.4.** Il MEF garantisce, altresì, che i dati medesimi non siano divulgati, comunicati, ceduti a terzi né in alcun modo riprodotti, al di fuori dei casi previsti dalla legge.
- 11.5.** In particolare, il MEF si impegna, giusta la disposizione di cui all'art.11 del D.Lgs. 196/2003, a conservare le richieste e i risultati di verifica che abbiano avuto riscontro positivo per un periodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati.
- 11.6.** Il MEF garantisce che, salvo i casi di comunicazione a terzi prevista dalla legge, l'accesso alle informazioni verrà consentito esclusivamente a soggetti dal MEF stesso designati quali responsabili o incaricati del trattamento dei dati, ai sensi degli articoli 29 e 30 del D.Lgs. 196/2003, impartendo precise e dettagliate istruzioni, anche sul corretto utilizzo delle funzionalità dei collegamenti, e richiamando la loro attenzione sulle responsabilità connesse all'uso illegittimo dei dati.
- 11.7.** I soggetti di cui al comma precedente utilizzano le informazioni acquisite esclusivamente per le finalità per cui è stipulata la presente *Convenzione*, nel rispetto della normativa vigente, anche in materia di consultazione delle banche dati, osservando i vincoli di riservatezza e le misure di sicurezza previste dal Codice.
- 11.8.** Ciascuna delle *Parti* comunica tempestivamente all'altra eventuali incidenti informatici sulla sicurezza occorsi al proprio sistema di autenticazione che coinvolgano l'accesso ai dati.
- 11.9.** Il MEF assicura che il sistema informativo su cui si sviluppa l'Archivio è caratterizzato da un alto livello di sicurezza sia per ciò che attiene il blocco degli accessi da parte di soggetti non autorizzati, sia per ciò che concerne la tracciatura degli accessi e delle operazioni autorizzate.

#### **Art. 12 – Figure di riferimento per l'attuazione della Convenzione.**

**12.1** Ai fini della corretta applicazione di quanto previsto in *Convenzione*, ciascuna delle *Parti* nomina un proprio **Responsabile della Convenzione** quale soggetto formalmente preposto alla gestione dei rapporti e delle comunicazioni tra le *Parti* per la gestione del documento convenzionale. I nominativi ed i recapiti dei Responsabili della *Convenzione* sono riportati nel relativo allegato. Rientrano nei compiti dei Responsabili della *Convenzione*, ciascuno per quanto di competenza:

- (i) il mantenimento e la gestione della *Convenzione* in relazione a qualsiasi modificazione dovesse generarsi, con scambio di formali comunicazioni, a seguito di evoluzione tecnica e funzionale delle attività oggetto della *Convenzione*;

- (ii) l'integrazione di ulteriori autorizzazioni di accesso ai Dati, secondo le modalità regolate dalla Convenzione, previa verifica di legittimità sulla base della normativa vigente;
- (iii) il consolidamento della versione aggiornata della Convenzione a seguito di nuove attività, adeguamenti tecnici e di modifiche alla struttura della Convenzione stessa di cui al successivo art. 14.

**12.2** Ai fini del mantenimento della corretta operatività del Servizio di Verifica e al fine di consentire una più efficiente gestione delle eventuali problematiche di carattere tecnico che dovessero riscontrarsi nello svolgimento delle attività oggetto della Convenzione, ciascuna delle Parti nomina un proprio **Responsabile tecnico**, quale referente in merito alle seguenti attività:

- (i) gestione del Sistema Informatico di Verifica ed erogazione del Servizio di Verifica;
- (ii) diagnosi e risoluzione di anomalie e di problematiche riguardanti gli strumenti software e/o hardware che costituiscono il Sistema Informatico di Verifica;
- (iii) assistenza reciproca in merito a possibili problematiche inerenti ai contenuti informativi oggetto del Servizio di Verifica;
- (iv) pianificazione dell'operatività del Servizio di Verifica e gestione di possibili fermi;
- (v) gestione dell'invio e della ricezione di eventuali segnalazioni di disservizi e/o di comunicazioni relative ad eventuali errori o inesattezze e/o manchevolezze riscontrate in ordine ai dati acceduti.

**12.3** Il MEF nomina un **Supervisore**, preposto al monitoraggio e controllo dell'utilizzo dei servizi INPS da parte degli aderenti per il tramite dell'Archivio.

Rientra nei compiti del Supervisore:

- (i) monitorare il corretto utilizzo dell'Archivio da parte degli aderenti, ferma restando la esclusiva responsabilità in capo a questi ultimi per l'utilizzo degli esiti delle richieste di riscontro effettuate;
- (ii) comunicare agli aderenti eventuali abusi, anomalie e/o utilizzi non conformi ai fini istituzionali, che dovessero emergere nel corso dell'erogazione del servizio.

#### **Art. 13 – Elezione di domicilio e comunicazioni**

Ai fini della presente Convenzione, le Parti comunicano i seguenti indirizzi di Posta elettronica certificata:

- MEF: Dipartimento del Tesoro - c.a. del dott. Giuseppe Maresca - [dipartimento.tesoro@pec.mef.gov.it](mailto:dipartimento.tesoro@pec.mef.gov.it)
- INPS: DC Organizzazione - c.a. del dott. Paolo Mariani - [dc.organizzazione@postacert.inps.gov.it](mailto:dc.organizzazione@postacert.inps.gov.it)

#### **Art. 14 – Registrazione e revisione della Convenzione**

**14.1.** La Convenzione è soggetta all'imposta di registro solo in caso d'uso ed in misura fissa, ai sensi degli artt. 5 e 40 del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131.

**14.2.** Le Parti concordano sulla possibilità di dover intervenire sulla struttura della Convenzione, ivi compresi gli allegati, anche a seguito di:

- (i) sopravvenute modifiche normative;
- (ii) specifiche indicazioni dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali;
- (iii) evoluzione tecnologica e/o funzionale dei servizi oggetto della medesima Convenzione.

**14.3.** Le Parti concordano, allo scopo di garantire continuità agli impegni reciprocamente assunti, che eventuali modifiche alla Convenzione, che si rendessero necessarie in esito a quanto indicato al precedente comma ed all'introduzione di ulteriori impegni nelle modalità di erogazione e fruizione dei servizi, saranno approvate mediante scambio di comunicazioni tra le Parti per il tramite dei Responsabili della Convenzione.

**14.4.** Sarà cura dei Responsabili della Convenzione valutare se le modifiche introdotte richiedano la stipula di una nuova Convenzione.

IL MINISTERO DELL'ECONOMIA E FINANZE\*

INPS\*

\* sottoscrizione con firma digitale

**ALLEGATI:**

- 1) Allegato tecnico
- 2) Nominativi Responsabili

<b>Allegato tecnico alla convenzione MEF – INPS riguardante il Sistema di prevenzione del furto d'identità</b>	
--	--

**Convenzione fra MEF e INPS  
riguardante il Sistema di prevenzione del furto d'identità**

**Allegato tecnico**

**Indice dei contenuti**

<b>1</b>	<b>INTRODUZIONE .....</b>	<b>3</b>
<b>2</b>	<b>IL QUADRO DI RIFERIMENTO .....</b>	<b>3</b>
<b>3</b>	<b>L'ARCHITETTURA GENERALE DELLA SOLUZIONE SOFTWARE .....</b>	<b>5</b>
<b>4</b>	<b>OGGETTO DEL SERVIZIO RICHIESTO ALL'INPS.....</b>	<b>6</b>
<b>5</b>	<b>DETTAGLIO DEI SERVIZI INFORMATICI PREVISTI .....</b>	<b>7</b>
5.1	SERVIZIO DI RISCONTRO DI UNA SINGOLA POSIZIONE CONTRIBUTIVA DI DIPENDENTE DI DATORE DI LAVORO DOTATO DI MATRICOLA INPS.....	7
5.2	SERVIZIO DI RISCONTRO DI UNA SINGOLA POSIZIONE CONTRIBUTIVA DI DIPENDENTE DI DATORE DI LAVORO NON DOTATO DI MATRICOLA INPS.....	10
<b>6</b>	<b>SERVIZIO DI ASSISTENZA SUI SERVIZI INFORMATICI EROGATI .....</b>	<b>12</b>
<b>7</b>	<b>ORARI DI FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI .....</b>	<b>13</b>
7.1	ORARIO DI FUNZIONAMENTO DELL'IMPIANTO OSPITANTE IL SISTEMA DI RISCONTRO .....	13
7.2	ORARIO DI FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO INFORMATICO EROGATO DALL'INPS.....	14
<b>8</b>	<b>LIVELLI DI SERVIZIO.....</b>	<b>14</b>
<b>9</b>	<b>APPENDICE 1 – CARATTERISTICHE DI QUALITÀ DEI DATI PRESENTI NELLA BANCA DATI DELL'INPS .....</b>	<b>14</b>
<b>10</b>	<b>APPENDICE 2 – DIZIONARI DATI CONDIVISI .....</b>	<b>15</b>
10.1	TABELLA DEGLI ESITI DI RISCONTRO SUI SINGOLI CAMPI .....	15
10.2	TABELLA DEGLI ESITI GLOBALI .....	15
10.3	TABELLA DEI MESI.....	16
10.4	TABELLA DEI TIPI ORARIO DEL RAPPORTO DI LAVORO.....	16
10.5	TABELLA DEI TIPI QUALIFICA DEL LAVORATORE .....	16
10.6	TABELLA DEI TIPI RAPPORTO DI LAVORO .....	16

## **1 Introduzione**

Il presente documento costituisce l'allegato tecnico alla convenzione tra il Ministero dell'Economia e delle Finanze (di seguito "MEF"), e l'INPS (di seguito "INPS") per i servizi di verifica dei dati a supporto del funzionamento del Sistema pubblico di prevenzione, sul piano amministrativo, delle frodi nel settore del credito al consumo, con specifico riferimento al fenomeno dei furti d'identità.

Il documento è così organizzato:

- Il paragrafo 2 fornisce il quadro complessivo di riferimento per l'iniziativa in esame, anche alla luce della normativa che istituisce e disciplina il sistema;
- Il paragrafo 3 illustra l'architettura generale della soluzione software che erogherà il servizio di riscontro agli aderenti richiesti;
- Il paragrafo 4 individua l'insieme dei servizi richiesti all'INPS nell'ambito della presente Convenzione;
- Il paragrafo 5 descrive il dettaglio dei servizi informatici richiesti all'INPS;
- Il paragrafo 6 descrive il servizio di assistenza richiesto all'INPS a complemento dei servizi informatici previsti;
- Il paragrafo 7 fornisce gli orari di funzionamento del servizio di riscontro complessivo e, nell'ambito di questo contesto, gli orari di funzionamento dei servizi richiesti all'INPS;
- Il paragrafo 8 indica i livelli di servizio previsti per il servizio richiesto all'INPS.

Inoltre:

- in Appendice 1 sono sintetizzate le caratteristiche di qualità dei dati presenti nella banca dati dell'INPS e usati per l'erogazione del servizio informatico oggetto della presente Convenzione;
- in Appendice 2 sono riportati i valori dei Dizionari dati di riferimento usati nell'ambito del servizio informatico richiesto all'INPS.

## **2 Il quadro di riferimento**

Il D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 141 – come integrato dal D.Lgs. 11 aprile 2011, n. 64 e modificato dal D.Lgs. 19 settembre 2012 n. 169 nonché dal D.L. 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla Legge 9 agosto 2013, n. 98 – disciplina, negli articoli da 30-bis a 30-octies, l'istituzione nell'ambito del Ministero di un **Sistema pubblico di prevenzione, sul piano amministrativo, delle frodi nel settore del credito al consumo, con specifico riferimento al fenomeno del furto d'identità**. Il Regolamento di attuazione prevede che Consap, per conto del MEF, svolga il ruolo di *ente gestore* del sistema, finalizzato al perseguimento di una molteplicità di obiettivi tra cui:


- mettere a disposizione di una pluralità di soggetti, denominati "aderenti" (banche comunitarie e extracomunitarie, intermediari finanziari, fornitori di servizi di comunicazione elettronica, fornitori di servizi interattivi o di servizi di accesso condizionato, imprese di assicurazione, gestori di sistemi di informazioni creditizie e imprese che offrono servizi assimilabili alla prevenzione, sul piano amministrativo, delle frodi), servizi informatizzati e centralizzati di verifica della veridicità delle informazioni presentate dai richiedenti di servizi di credito al consumo riguardanti i propri dati personali e i propri documenti di riconoscimento. La verifica avverrà riscontrando le informazioni fornite dai soggetti aderenti con le

**Allegato tecnico alla convenzione MEF – INPS riguardante il Sistema di prevenzione del furto d'identità**

informazioni presenti in banche dati pubbliche e private, collegate telematicamente con il sistema, relative a documenti di identità e di riconoscimento, comunque denominati o equipollenti, ancorché smarriti o rubati, partite IVA, codici fiscali e documenti che attestano il reddito, posizioni contributive previdenziali ed assistenziali;

- diffondere fra i soggetti aderenti notizie sui furti d'identità avvenuti e segnalati dagli aderenti stessi;
- permettere la costituzione di una banca dati centrale delle segnalazioni di furti d'identità, sia registrando in forma aggregata e anonima le richieste di verifica che hanno dato esito negativo, sia registrando segnalazioni di furti d'identità individuati dai soggetti aderenti, al fine di permettere al Ministero e ad altri organismi statali preposti per il contrasto del fenomeno delle frodi lo studio e l'analisi del fenomeno sia a livello analitico sia a livello sintetico.

Al fine di perseguire i predetti obiettivi del sistema, lo stesso è articolato come segue.



In particolare è previsto che il sistema sia costituito da tre moduli funzionali:

- Il modulo *Interconnessione di rete*, che riceverà le richieste di verifica provenienti dai soggetti aderenti, le tradurrà in richieste di accesso alle banche dati pubbliche e private ospitanti i dati autentici da riscontrare e restituirà l'esito, positivo o negativo, della verifica effettuata agli aderenti;
- Il modulo *Informatico di allerta*, che raccoglierà le segnalazioni di frodi subite o di rischio di frode provenienti dai soggetti aderenti o le allerte generate dal Titolare dell'archivio e le diffonderà fra i soggetti aderenti;



<b>Allegato tecnico alla convenzione MEF – INPS riguardante il Sistema di prevenzione del furto d'identità</b>	
--	--

- Il modulo *Informatico centralizzato*, che raccoglierà in modo aggregato e anonimo informazioni relative sia alle verifiche di identità richieste dagli aderenti che hanno dato luogo a un esito negativo, sia alle frodi subite. Questo modulo permetterà al Ministero e a un apposito Gruppo di lavoro previsto dal decreto e nel quale saranno rappresentati, oltre al Ministero dell'economia e delle finanze, il Ministero dell'interno, il Ministero della giustizia, il Ministero dello sviluppo economico, la Banca d'Italia e la Guardia di Finanza, lo studio delle informazioni raccolte al fine della comprensione del fenomeno del furto d'identità e del suo modo di manifestarsi e di svilupparsi nel tempo in relazione a diversi profili di analisi (quali il territorio, il settore economico, ecc.).

È previsto inoltre che l'accesso al sistema sia consentito alle Forze di Polizia (Carabinieri, Polizia di Stato e Guardia di Finanza), nonché agli uffici del Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno competenti in materia di analisi dei fenomeni criminali e di cooperazione, anche internazionale, all'Unità di informazione finanziaria della Banca d'Italia e al Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza.


Dalle stime effettuate con la collaborazione delle associazioni di categoria dei soggetti aderenti il sistema è stato inizialmente dimensionato sui seguenti parametri:

- Il numero di soggetti aderenti è valutabile pari a circa 1.500;
- Il numero di richieste di riscontro all'anno è attualmente valutabile fra 30 e 60 milioni, con picchi che si concentrano in alcuni periodi dell'anno (fine di semestri contrattuali, festività di fine anno, saldi stagionali);
- Le modalità d'uso dei servizi di riscontro è mista, essendo prevedibili sia uno scenario d'uso allo sportello con il cliente di fronte all'operatore, sia uno scenario d'uso di *back office*, sia uno scenario d'uso che prevede elaborazioni massive di tipo *batch*;
- l'orario d'uso del servizio di riscontro interattivo è richiesto in generale 7 giorni su 7, dalle 8.00 alle 23.00;
- è richiesta la possibilità di riscontrare il ventaglio più ampio possibile di documenti di riconoscimento e di informazioni personali riguardanti le generalità, la situazione reddituale e previdenziale degli individui, assicurando nel contempo la massima agilità e rapidità di lavorazione per gli utenti.

### **3 L'architettura generale della soluzione software**

La figura seguente mostra l'architettura generale della soluzione software prevista.

**Allegato tecnico alla convenzione MEF – INPS riguardante il Sistema di prevenzione del furto d'identità**



Si prevede la costituzione presso il CED del Ministero dell'Economia e delle Finanze di un sistema informatico altamente scalabile e pienamente ridondato destinato a erogare il servizio operativo di riscontro di dati personali richiesto dai soggetti aderenti interfacciando una molteplicità di banche dati istituzionali (Agenzia delle Entrate, Ministero dell'Interno, Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, INPS e INAIL). Tale sistema dialogherà inoltre con il sistema informatico Consap, presso il quale sarà svolta la gestione amministrativa delle convenzioni con gli aderenti, la gestione delle utenze e la gestione del ciclo di calcolo dei consumi, di rendicontazione e di pagamento associato all'attuazione delle convenzioni stesse.

#### **4 Oggetto del servizio richiesto all'INPS**

Nell'ambito dell'iniziativa presentata nei paragrafi precedenti, il servizio richiesto all'INPS e specificato nel presente allegato tecnico riguarda:

- La disponibilità del servizio informatico di riscontro dei dati riguardanti la posizione contributiva di un lavoratore dipendente di datore di lavoro dotato di matricola INPS, in modalità *application to application* mediante servizio su porta di dominio qualificata accessibile attraverso il Sistema Pubblico di Connettività – SPC, come specificato nel cap. 5.1;
- La disponibilità del servizio informatico di riscontro dei dati riguardanti la posizione contributiva di un lavoratore dipendente di datore di lavoro non dotato di matricola INPS, ad esclusione degli assicurati alla gestione dello spettacolo, in modalità *application to application* mediante servizio su porta di dominio qualificata accessibile attraverso il Sistema Pubblico di Connettività – SPC, come specificato nel cap. 5.2;
- La disponibilità del servizio di assistenza sui servizi informatici erogati, come specificato nel cap. 6.


<b>Allegato tecnico alla convenzione MEF – INPS riguardante il Sistema di prevenzione del furto d'identità</b>	
--	--

## 5 Dettaglio dei servizi informatici previsti

### 5.1 Servizio di riscontro di una singola posizione contributiva di dipendente di datore di lavoro dotato di matricola INPS

Nome	Servizio di riscontro di singola posizione contributiva messo a disposizione dall'INPS
Descrizione	Il servizio permette di verificare i dati contributivi desumibili da un singolo prospetto di paga (c.d. busta paga) relativa a una singola persona fisica di datore di lavoro dotato di matricola INPS
Sistema cliente	Sistema di riscontro
Sistema servente	INPS
Canale di connessione	Porta di dominio qualificata su SPC
Modalità di erogazione del servizio	Sincrona
Tecnologia impiegata	Web services – XML
Set di caratteri accettato	ASCII

#### 5.1.1 Schema XML dei parametri in ingresso



#### 5.1.2 Lista di dettaglio dei parametri in ingresso

Parametro d'ingresso	Tipo	Obbligatorio	Vincoli
Dati di testata – identificativo chiamata	24 caratteri alfanumerici	Si	Codice alfanumerico di 24 cifre (yyyymmddhhmmppppppppbdpp): <ul style="list-style-type: none"> <li>• Le prime otto cifre (YYYYMMDD) rappresentano la data di chiamata</li> <li>• Le seconde 4 cifre (HHMM) rappresentano l'ora ed il minuto di chiamata</li> <li>• Le ulteriori 8 cifre (PPPPPPPP) rappresentano un contatore che verrà azzerato ogni ora.</li> <li>• Le ulteriori due cifre (bd)</li> </ul>


**Allegato tecnico alla convenzione MEF – INPS riguardante il Sistema di prevenzione del furto d'identità**

<b>Parametro d'ingresso</b>	<b>Tipo</b>	<b>Obbligatorio</b>	<b>Vincoli</b>
			rappresentano la banca dati chiamata <ul style="list-style-type: none"> <li>Le ultime due cifre (pp) sono un progressivo all'interno della chiamata per la stessa banca dati (La prima chiamata assume il valore '01')</li> </ul>
Generalità - Codice fiscale del dipendente	Codice fiscale di 16 caratteri alfanumerici	Si	Correttezza formale del codice fiscale introdotto
Dati previdenziali - matricola INPS del datore di lavoro	10 caratteri numerici	Si	Il codice di controllo (ultimi due caratteri numerici) si ottiene sommando dapprima le cifre dispari della matricola aziendale (di 8 caratteri numerici) e quindi quelle pari. Delle due somme così ottenute vengono utilizzate soltanto le ultime cifre
Dati previdenziali - anno di competenza del prospetto di paga	Anno in formato aaaa	Si	<= anno corrente
Dati previdenziali - mese di competenza del prospetto di paga	Mese in formato mm	Si	Se l'anno è quello corrente, il mese non può essere superiore a due mesi antecedenti a quello corrente
Dati previdenziali - imponibile previdenziale mese	Stringa di caratteri numerici, senza delimitatori di migliaia e senza parte decimale	No	Nessuno
Dati previdenziali - tipologia del rapporto di lavoro	Tipo di rapporto di lavoro	No	nessuno
Dati previdenziali - orario del rapporto di lavoro	Tipo di orario del rapporto di lavoro	No	nessuno
Dati	Tipo di qualifica	No	nessuno

**Allegato tecnico alla convenzione MEF – INPS riguardante il Sistema di prevenzione del furto d'identità**

<b>Parametro d'ingresso</b>	<b>Tipo</b>	<b>Obbligatorio</b>	<b>Vincoli</b>
previdenziali – qualifica del lavoratore	del lavoratore		

**5.1.3 Schema XML dei parametri in uscita**



**5.1.4 Lista di dettaglio dei parametri in uscita**

<b>Parametro d'uscita</b>	<b>Tipo</b>	<b>Obbligatorio</b>	<b>Valori possibili</b>
Esito globale	Tipo di esito globale	Si	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Positivo</li> <li>• Elaborazione non andata a buon fine</li> </ul>
Esito globale – Timestamp della richiesta	Tipo di esito globale	Si	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Timestamp</li> </ul>
Esito globale – Timestamp della risposta	Tipo di esito globale	Si	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Timestamp</li> </ul>
Dati previdenziali – Esito su chiave primaria cedolino (matricola INPS + codice fiscale dipendente + anno + mese)	Tipo di esito su singolo campo	Si	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Positivo</li> <li>• Negativo (significa che non è stato trovato in archivio)</li> </ul>
Dati previdenziali – Esito su imponibile previdenziale	Tipo di esito su singolo campo	Si se il campo corrispondente è stato fornito in input	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Positivo (con tolleranza +/- 10 Euro)</li> <li>• Negativo</li> <li>• Non fornito in input</li> </ul>
Dati previdenziali – esito su tipologia del rapporto di lavoro	Tipo di esito su singolo campo	Si se il campo corrispondente è stato fornito in input	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Positivo</li> <li>• Negativo</li> <li>• Non fornito in input</li> </ul>


**Allegato tecnico alla convenzione MEF – INPS riguardante il Sistema di prevenzione del furto d'identità**

<b>Parametro d'uscita</b>	<b>Tipo</b>	<b>Obbligatorio</b>	<b>Valori possibili</b>
Dati previdenziali – esito su orario del rapporto di lavoro	Tipo di esito su singolo campo	Si se il campo corrispondente è stato fornito in input	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Positivo</li> <li>• Negativo</li> <li>• Non fornito in input</li> </ul>
Dati previdenziali – esito su qualifica del lavoratore	Tipo di esito su singolo campo	Si se il campo corrispondente è stato fornito in input	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Positivo</li> <li>• Negativo</li> <li>• Non fornito in input</li> </ul>

**5.2 Servizio di riscontro di una singola posizione contributiva di dipendente di datore di lavoro non dotato di matricola INPS**

Nome	Servizio di riscontro di singola posizione contributiva messo a disposizione dall'INPS (ex INPDAP)
Descrizione	Il servizio permette di verificare i dati contributivi desumibili da un singolo prospetto di paga (c.d. busta paga) relativa a una singola persona fisica di datore di lavoro non dotato di matricola INPS. In questa fase i lavoratori dello spettacolo non sono stati inclusi.
Sistema cliente	Sistema di riscontro
Sistema servente	INPS
Canale di connessione	Porta di dominio qualificata su SPC
Modalità di erogazione del servizio	Sincrona
Tecnologia impiegata	Web services – XML
Set di caratteri accettato	ASCII

**5.2.1 Schema XML dei parametri in ingresso**



**5.2.2 Lista di dettaglio dei parametri in ingresso**


<b>Parametro d'ingresso</b>	<b>Tipo</b>	<b>Obbligatorio</b>	<b>Vincoli</b>
Dati di testata –	24 caratteri	Si	Codice alfanumerico di 24 cifre

**Allegato tecnico alla convenzione MEF – INPS riguardante il Sistema di prevenzione del furto d'identità**

<b>Parametro d'ingresso</b>	<b>Tipo</b>	<b>Obbligatorio</b>	<b>Vincoli</b>
identificativo chiamata	alfanumerici		(yyyymmddhhmmppppppppbdpp): <ul style="list-style-type: none"> <li>• Le prime otto cifre (YYYYMMDD) rappresentano la data di chiamata</li> <li>• Le seconde 4 cifre (HHMM) rappresentano l'ora ed il minuto di chiamata</li> <li>• Le ulteriori 8 cifre (PPPPPPPP) rappresentano un contatore che verrà azzerato ogni ora.</li> <li>• Le ulteriori due cifre (bd) rappresentano la banca dati chiamata</li> <li>• Le ultime due cifre (pp) sono un progressivo all'interno della chiamata per la stessa banca dati (La prima chiamata assume il valore '01')</li> </ul>
Generalità - Codice fiscale del dipendente	Codice fiscale di 16 caratteri alfanumerici	Si	Correttezza formale del codice fiscale introdotto
Dati previdenziali - Codice fiscale del datore di lavoro	11 caratteri numerici	Si	Nessuno
Dati previdenziali - anno di competenza del prospetto di paga	Anno in formato aaaa	Si	<= anno corrente
Dati previdenziali - mese di competenza del prospetto di paga	Mese in formato mm	Si	Se l'anno è quello corrente, il mese non può essere superiore a due mesi antecedenti a quello corrente
Dati previdenziali - imponibile previdenziale mese	Stringa di caratteri numerici, senza delimitatori di migliaia e senza parte decimale	No	nessuno

**Allegato tecnico alla convenzione MEF – INPS riguardante il Sistema di prevenzione del furto d'identità**

**5.2.3 Schema XML dei parametri in uscita**



**5.2.4 Lista di dettaglio dei parametri in uscita**

<b>Parametro d'uscita</b>	<b>Tipo</b>	<b>Obbligatorio</b>	<b>Valori possibili</b>
Esito globale	Tipo di esito globale	Si	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Positivo</li> <li>• Elaborazione non andata a buon fine</li> </ul>
Esito globale – Timestamp della richiesta	Tipo di esito globale	Si	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Timestamp</li> </ul>
Esito globale – Timestamp della risposta	Tipo di esito globale	Si	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Timestamp</li> </ul>
Dati previdenziali – Esito su chiave primaria cedolino (codice fiscale datore di lavoro + codice fiscale dipendente + anno + mese)	Tipo di esito su singolo campo	Si	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Positivo</li> <li>• Negativo (significa che non è stato trovato in archivio)</li> </ul>
Dati previdenziali – Esito su imponibile previdenziale	Tipo di esito su singolo campo	Si se il campo corrispondente è stato fornito in input	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Positivo (con tolleranza +/- 10 Euro)</li> <li>• Negativo</li> <li>• Non fornito in input</li> </ul>

**6 Servizio di assistenza sui servizi informatici erogati**

Nell'ambito del funzionamento del Sistema di riscontro, Consap per conto del MEF, monitorerà il funzionamento del sistema complessivo con l'UCID e fornirà ai soggetti aderenti un servizio di help desk per gestire sia possibili malfunzionamenti, sia richieste di chiarimento sul servizio erogato e sugli esiti forniti a fronte delle richieste di riscontro.

In questo ambito, è richiesto che l'INPS fornisca un punto di contatto, nell'ambito della presente Convenzione, per il servizio di assistenza di 2° livello approntato da Consap al fine di fornire supporto per la diagnosi e la risoluzione di possibili



## Allegato tecnico alla convenzione MEF – INPS riguardante il Sistema di prevenzione del furto d'identità

problematiche che sorgessero in merito ai servizi informatici messi a disposizione dall'INPS, in particolare:

- Malfunzionamenti osservati o segnalati dei servizi informatici messi a disposizione dall'INPS;
- Richieste di chiarimento sugli esiti del riscontro effettuato su specifiche posizioni previdenziali mediante i servizi informatici messi a disposizione dall'INPS.


L'INPS fornirà un indirizzo e-mail a cui rivolgersi per le esigenze descritte e, inoltre, in orario di apertura degli uffici, sarà possibile contattare personale tecnico per malfunzionamenti dei servizi informatici.

Inoltre, laddove l'INPS abbia la necessità, per qualunque motivo, di sospendere l'erogazione del servizio informatico oggetto della presente Convenzione, è richiesto che ciò venga comunicato al servizio di assistenza di 2° livello Consap tempestivamente.

### 7 Orari di funzionamento dei servizi

#### 7.1 Orario di funzionamento dell'impianto ospitante il sistema di riscontro

La figura seguente illustra l'orario di funzionamento previsto per i servizi del sistema di riscontro.



In particolare si prevede che:

- Il servizio interattivo di richiesta di riscontro dei dati messo a disposizione dei soggetti aderenti, sia in modalità utente, sia in modalità *application to application*, sia attivo continuamente su tutte le 24 ore;
- Il servizio di assistenza fornito da Consap ai soggetti aderenti sia disponibile dalle 8.00 alle 23.00 di tutti i giorni, feriali e festivi, e che in questa fascia oraria si concentri la quasi totalità delle richieste interattive di riscontro dei dati;
- Le attività batch si concentrino fra le 21.00 della sera e le 8.00 della mattina, in modo da non interferire con il servizio interattivo nell'orario di maggior uso dello

**Allegato tecnico alla convenzione MEF – INPS riguardante il Sistema di prevenzione del furto d'identità**

servizio interattivo stesso. In particolare si prevede che i file dei soggetti aderenti pervengano fra le 21.00 e le 03.00, che il sistema a sua volta invii i file massivi di richieste corrispondenti alle banche dati istituzionali dalle 22.00 della sera alle 4.00 del mattino successivo, che le banche dati istituzionali mettano a disposizione i file di risposta dalle 22.30 alle 05.00 del mattino e che il sistema fornisca le risposte massive ai soggetti aderenti dalle 23.00 alle 8.00 del mattino.

**7.2 Orario di funzionamento del servizio informatico erogato dall'INPS**

Nel quadro generale delineato nel paragrafo precedente, è previsto che il servizio informatico erogato dall'INPS sia tendenzialmente disponibile 24 ore al giorno, 7 giorni su 7, 365 giorni all'anno.

**8 Livelli di servizio**

<b>Parametro di dimensionamento</b>	<b>Valore di riferimento</b>
Tempo medio di risposta per l'evasione delle singole chiamate al servizio in modalità <i>application to application</i>	Massimo 6 secondi, calcolati sull'80% delle richieste pervenute, definiti su base trimestrale tenendo conto dei timestamp di presa in carico dichiarati dall'INPS per ciascun nominativo riscontrato.

Non essendo previsti sistemi dedicati esclusivamente al servizio oggetto della convenzione i livelli di servizio sono allineati a quelli di tutti gli altri servizi erogati dall'Istituto che sono tendenzialmente disponibili 24 ore al giorno, 7 giorni su 7, 365 giorni. Tuttavia sono possibili interruzioni temporanee del servizio a causa di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria o in corrispondenza di imprevedibili picchi di carico dei sistemi.

I fermi causati da attività di manutenzione ordinaria e straordinaria, saranno comunicati dall'INPS al punto di contatto di assistenza di secondo livello reso disponibile da Consap nel più breve tempo possibile dalla loro pianificazione.

**9. Appendice 1 – Caratteristiche di qualità dei dati presenti nella Banca dati dell'INPS**

I dati contenuti nella Banca dati dell'INPS e da questa usati per erogare il servizio informatico oggetto della presente Convenzione presentano le seguenti caratteristiche di qualità:

- Trascorrono circa 40 giorni fra la data di emissione del prospetto di paga e la data di disponibilità nella base di dati INPS dei dati ad esso afferenti;
- Trascorrono mediamente circa due mesi fra la data di emissione del prospetto di paga e la data di disponibilità nella base di dati ex-INPDAP dei dati ad esso afferenti, ma alcune amministrazioni forniscono i dati con ritardi maggiori;
- La data di inizio del rapporto di lavoro non è riscontrabile con INPS in quanto i tempi di ricerca dell'informazione sono incompatibili con la natura interattiva del servizio;

**Allegato tecnico alla convenzione MEF – INPS riguardante il Sistema di prevenzione del furto d'identità**

- La data di inizio del rapporto di lavoro, la tipologia del rapporto di lavoro, il tipo di orario di lavoro e la qualifica del lavoratore non sono riscontrabili con i dati relativi alla Gestione pubblica in quanto i tempi di ricerca dell'informazione sono incompatibili con la natura interattiva del servizio.
- I dati contributivi dei lavoratori assicurati presso la gestione ex ENPALS, nella fase di avvio dell'operatività non verranno verificati. Saranno successivamente inseriti nelle procedure di verifica dopo il consolidamento dei dati di cui trattasi.

Si precisa inoltre che i dati forniti sono quelli risultanti nelle Banche Dati INPS al momento dell'interrogazione e che questi possono essere soggetti a possibili aggiornamenti.

**10. Appendice 2 – Dizionari dati condivisi**

**10.1 Tabella degli Esiti di riscontro sui singoli campi**

<b>Codice</b>	<b>Descrizione</b>
01	Positivo
02	Negativo
03	Esistente ma non in vita
04	Inesistente
05	Esistente ma non corrispondente ai dati anagrafici
06	Esistente ma corrispondenza con i dati anagrafici non riscontrabile
07	Non disponibile
08	Documento smarrito o rubato
09	Positivo ma scaduto
10	Esistente ma non corrispondente a numero documento
11	Esistente ma non corrispondente a codice fiscale
12	Positivo ma con posizione chiusa
13	Non riscontrato per mancanza di collegamento alla fonte informativa
14	Sintatticamente scorretto
15	Non presente
16	Non fornito in input

**10.2 Tabella degli Esiti globali**

<b>Codice</b>	<b>Descrizione</b>
01	Positivo
02	Presenza di errori sintattici in input sui dati non obbligatori
03	Mancata risposta di una o più banche dati
04	Mancata risposta da una o più banche dati e presenza di errori sintattici in input sui dati non obbligatori
05	Nessuna risposta dalle banche dati
06	Presenza di errori sintattici in input sui dati obbligatori
07	Dati obbligatori mancanti
08	Servizio non autorizzato
09	Elaborazione non andata a buon fine
10	Identificatore di richiesta già evasa

Allegato tecnico alla convenzione MEF – INPS riguardante il Sistema di prevenzione del furto d'identità

<b>Codice</b>	<b>Descrizione</b>
11	Elaborazione ancora in corso
12	Identificatore di richiesta inesistente

**10.3 Tabella dei Mesi**

<b>Codice</b>	<b>Descrizione</b>
01	Gennaio
02	Febbraio
03	Marzo
04	Aprile
05	Maggio
06	Giugno
07	Luglio
08	Agosto
09	Settembre
10	Ottobre
11	Novembre
12	Dicembre

**10.4 Tabella dei Tipi orario del rapporto di lavoro**

<b>Codice</b>	<b>Descrizione</b>
01	Full time
02	Part time

**10.5 Tabella dei Tipi qualifica del lavoratore**

<b>Codice</b>	<b>Descrizione</b>
01	Apprendista
02	Operaio
03	Impiegato
04	Quadro
05	Dirigente

**10.6 Tabella dei Tipi rapporto di lavoro**

<b>Codice</b>	<b>Descrizione</b>
01	A tempo indeterminato
02	A tempo determinato

**Allegato 2: FIGURE DI RIFERIMENTO DELLE PARTI**

**Quanto di seguito riportato è parte integrante della *Convenzione* e costituisce parte sostanziale accettata dall'Ente in sede convenzionale**

**Per l'Istituto Nazionale di Previdenza Sociale**

***a) Responsabile della Convenzione:***

Cognome Nome: Paolo Mariani

Telefono: 0659054019

email: paol.mariani@INPS.it

***b) Referente tecnico:***

Cognome Nome: Annarita Sala

Telefono: 0659055096

email: annarita.sala@inps.it

**Per il Ministero dell'economia e finanze**

***c) Responsabile della Convenzione:***

Cognome Nome: Pollastrini Giovanni

Codice Fiscale: PLLGNN65C08H501R

Telefono: 06.47613272

email: giovanni.pollastrini@tesoro.it

***d) Referente tecnico:***

Cognome Nome: Vicenzotti Michele

Codice Fiscale: VCNMHL57P29H501I

Telefono: 06.85796258

email: michele.vicenzotti@consap.it

***e) Supervisore:***

Cognome Nome: Melis Enrico

Codice Fiscale: MLSNRC60C31B354F

Telefono: 06.85796875

email: e.melis@consap.it